

Da: Celentano Margherita [margherita.celentano@inps.it]
Inviato: lunedì 2 gennaio 2017 13:09
A: 'info@odcecprato.it'; 'posta@consulentidellavoro.po.it'; 'cnaprato@po.cna.it';
'direzione@confesercenti.prato.it'; 'segreteria@prato.confartigianato.it'; 'uip@ui.prato.it'
Cc: Saponara Fabio; Ringoli Assunta
Oggetto: Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e nuova gestione illeciti diffida annuale

Con circolare 121 del 5 luglio 2016, alla quale vi rimando per un'analisi dettagliata, l'INPS ha illustrato il nuovo quadro normativo riferito alla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali:

Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67 – Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Con la presente circolare si provvede ad illustrare il nuovo quadro normativo, già oggetto del messaggio n. 804 del 22 febbraio 2016, a seguito dell'intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'articolo 2, co. 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Il legislatore ha introdotto due diverse fattispecie sanzionatorie legate al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro:

la sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 per gli importi omessi inferiori a tale soglia

La sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a euro 1.032 resta confermata per la sola ipotesi in cui l'omesso versamento sia superiore all'importo di euro 10.000 annui.

Nell'ipotesi in cui l'importo dell'omissione non superi la predetta soglia e pertanto risulti inferiore o almeno pari a euro 10.000 annui si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Resta confermata anche nella nuova formulazione della norma l'ipotesi di non punibilità con la sanzione penale ovvero con la sanzione amministrativa qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

Le modifiche introdotte dalla nuova formulazione della norma in trattazione hanno comportato la necessità di operare gli opportuni interventi di adeguamento procedurali per consentire:

- la gestione delle due diverse ipotesi di illeciti, una di natura penale e l'altra di carattere amministrativo, previste dal legislatore;
- la rilevazione degli illeciti in capo ai datori di lavoro agricoli e non, e committenti nella gestione separata;
- L'aggregazione dei periodi per ciascuna annualità che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui. Il computo dell'annualità comprende i periodi compresi tra il mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata e il mese di novembre della medesima annualità (es 12/2014 a 11/2015).
-

E' stata ora resa disponibile tale nuova procedura e le sedi stanno quindi per emettere le nuove diffide o ordinanze/ingiunzioni.

Richiamo la vostra attenzione, in particolare, sul nuovo regime sanzionatorio (integralmente illustrato nella predetta circolare 121).

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Questa fattispecie dequalificata in illecito amministrativo ai sensi dell'art. 3 comma 6 del d.lgs n. 8/2016, prevede che il procedimento sanzionatorio sia regolato, secondo quanto ha avuto modo di affermare il ministero del lavoro con la circolare n. 6/2016 del 5 febbraio 2016, dagli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.

La notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, come precisato nella citata circolare n. 121/2016, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Sottolineo che la sanzione ridotta si applica nel caso di pagamento integrale nei termini previsti.

a.1) Procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute di importo non superiore a euro 10.000 annui.

Come già precisato al punto 1., con la circolare n. 6/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 8/2016, ha avuto modo di affermare che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.

Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.

Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, co. 1-bis - da euro 10.000 a euro 50.000.

Con il medesimo atto verrà inoltre comunicato che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l'importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981. Tale norma disciplina per le violazioni amministrative il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.

La misura ridotta nel caso in trattazione sarà pari a euro 16.666 ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di euro 50.000.

A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La scansione temporale prevista dal citato art. 16 - 60 giorni dalla notifica della violazione - appare pertanto compatibile con il termine - 3 mesi - definito nell'art. 2, comma 1-bis, della legge n. 638/1983. Infatti, secondo la ricostruzione esposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella citata nota del 3 maggio 2016, il termine per versare le ritenute omesse prefigura un effetto sospensivo dell'efficacia delle sanzioni comminate sino alla scadenza del termine di tre mesi al datore di lavoro per effettuare il versamento di quanto dovuto.

L'assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

A tale riguardo, si comunica che sono in corso le attività volte a realizzare le opportune implementazioni procedurali che consentiranno la gestione dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione nell'ambito della procedura "illeciti penali", tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della legge n. 689/1981.

Tale previsione stabilisce infatti che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo (....), si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Appare evidente che la misura della sanzione così determinata, intervenendo a seguito di una espressa volontà del trasgressore di non effettuare il pagamento, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, della sanzione in misura ridotta che solo avrebbe consentito l'estinzione del procedimento sanzionatorio, porterà, come anche evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella più volte richiamata nota del 3 maggio 2016, di norma ed in coerenza con la ratio deflativa del citato art. 16, all'irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta.

Cordiali saluti
Margherita Celentano
Responsabile agenzia flussi contributivi

3001___/PRATO
AGENZIA FLUSSI CONTRIBUTIVI (Responsabile)

Avviso: Per chiamare il Contact Center Inps/Inail è attivo il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da telefonia mobile, a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico.

Clausola di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Notice to recipient: This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation.
